

I. Premessa

- **1.** Noi il **Gruppo POLIFILM** siamo impegnati nella nostra responsabilità sociale in un mondo globale aperto ed equo e ci impegnamo a rispettare i principi di responsabilità sociale.
- 2. In qualità di azienda operante da molti anni a livello globale, miriamo a operare in modo sociale, economico e in modo ecologicamente equilibrato e sostenibile e ad adottare e a vincolarci agli standard definiti nel Codice etico.
- **3.** I nostri partner commerciali, con la loro collaborazione, danno un contributo significativo al successo dell'azienda. Questa cooperazione è anche la base per la creazione congiunta di futuri prodotti e processi oltre che di valori sostenibili.
- Una stretta collaborazione con i nostri clienti, fornitori e prestatori di servizi, basata sulla fiducia reciproca, è una priorità per noi e comprende una visione comune di condotta etica e sostenibile.
- **4.** Pertanto, ci aspettiamo che anche i nostri partner commerciali si assumano la responsabilità e rispettino gli standard definiti nel presente Codice Etico nei loro rapporti d'affari con POLIFILM, o con qualsiasi altra società del gruppo POLIFILM.
- **5**. TIl presente Codice Etico si applica ai fornitori, ai prestatori di servizi e ai clienti con i quali il gruppo POLIFILM intrattiene un rapporto commerciale diretto e ne definisce i principi e i requisiti nel rispetto della responsabilità verso le persone e l'ambiente.

II. Regole generali

1. Conformità alle leggi, agli standard riconosciuti e alle linee guida

Il partner commerciale dovrà rispettare le leggi, i regolamenti e le ordinanze nazionali applicabili e supportare le norme, linee guida e principi pertinenti riconosciuti a livello internazionale, in particolare i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, le convenzioni delle Nazioni Unite (ONU) nonché le norme fondamentali del lavoro dell'International Labour (ILO), "Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro" (Ginevra, 06/98) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Il rispetto del presente Codice etico e degli standard di cui sopra non può essere eluso da accordi collaterali, quali accordi contrattuali o misure comparabili.

2. I documenti aziendali, registrazioni o relazioni, come relazioni annuali o finali, relazioni di audit e qualsiasi altro documento aziendale devono essere accurati, completi e veritieri.

III. Standard sociali

1. Diritti umani

Il Business Partner è obbligato a osservare e rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale in conformità con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. Deve garantire di non essere complice delle violazioni dei diritti umani. Non sarà tollerata alcuna forma di tratta di esseri umani.

2. Proibizione del lavoro minorile

2.1. Qualsiasi sfruttamento dei bambini e dei giovani non sarà tollerato. Il lavoro minorile ai sensi delle convenzioni ILO e regolamenti nazionali è vietato. Il rispetto dell'età minima dei lavoratori, in accordo con la convenzione dell'ILO sull'occupazione così come il divieto del lavoro minorile deve sempre essere osservato dal partner commerciale.



2.2. I bambini e i giovani non devono essere esposti a situazioni pericolose, non sicure o malsane.

3. Salute e sicurezza sul lavoro

- 3.1. L'integrità fisica dei dipendenti e dei visitatori deve avere la massima priorità. Gli standard nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro devono essere rispettati.
- 3.2. Inoltre, il Partner Commerciale dovrà adottare misure adeguate in questo quadro per un ambiente igienico e sicuro sul posto di lavoro e mantenere gli adeguati standard in materia di salute e sicurezza.
- 3.3. Il partner commerciale adotterà inoltre le misure appropriate, installerà, gestirà e svilupperà sistemi per identificare e prevenire potenziali rischi per la salute derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali dei propri dipendenti.

4. Orario di lavoro

L'orario di lavoro deve essere conforme alle pertinenti convenzioni dell'ILO, ed almeno alle leggi e regolamenti nazionali applicabili.

5. Retribuzione e benefici sociali

Il partner commerciale deve garantire che la retribuzione corrisposta ai dipendenti, comprese le prestazioni sociali, sia almeno pari al salario minimo legale o salario minimo previsto dal CCNL di categoria.

6. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

Il partner commerciale deve rispettare il diritto fondamentale alla libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva nel quadro delle leggi nazionali e deve garantire che questa non venga compromessa. Nel caso in cui gli standard nazionali limitino il diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, il partner commerciale dovrebbe lavorare per consentire la libera ed indipendente associazione dei lavoratori ai fini della contrattazione.

7. Proibizione del lavoro forzato

Il Partner Commerciale dovrà astenersi da ogni forma di lavoro forzato nonché da qualsiasi violazione dei diritti umani.

8. Misure disciplinari

Ci impegniamo a trattare tutti i dipendenti con dignità e rispetto. Sanzioni, multe, e altre sanzioni disciplinari devono essere conformi alle norme nazionali e internazionali oltre che al rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti. Saranno evitate, su base arbitraria, sanzioni, multe, altre sanzioni o misure disciplinari. Il partner commerciale dovrà garantire che nessun dipendente sia sottoposto a violenza verbale, psicologica, sessuale e/o fisica, coercizione o molestie.

9. Pari opportunità

Il partner commerciale si deve astenere da qualsiasi forma di discriminazione basata su:

- appartenenza etnica
- origine nazionale o sociale
- colore della pelle
- genere
- età

- religione e credo
- attività politica
- Adesione ai sindacati
- disabilità
- orientamento sessuale

o altre caratteristiche personali Saranno applicate le rispettive disposizioni legali.



IV. Standard ambientali

1. Tutela dell'ambiente e del clima

- 1.1. L'obiettivo è ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso attento di tutte le risorse (energia, materie prime,ecc.), nonché la riduzione delle emissioni e dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza energetica.
- 1.2. È necessario adottare misure per garantire un approccio responsabile nei confronti dell'ambiente. Ci aspettiamo che il nostro Business Partner osservi la tutela dell'ambiente e del clima in conformità con gli standard internazionali e legali applicabili al fine di minimizzare l'impatto ambientale dei processi e dei prodotti.

Questo significa:

- gestire in modo efficiente le risorse (energia, acqua, materie prime, materiali di consumo e forniture),
- utilizzare materiali rispettosi dell'ambiente ove possibile,
- evitare o ridurre le emissioni e i rifiuti o riciclarli ove possibile,
- progettare i processi logistici in modo rispettoso dell'ambiente,
- lavorare per lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente.
- maneggiare prodotti chimici e altri materiali che rappresentano un rischio per l'ambiente in modo responsabile e sicuro durante la lavorazione, stoccaggio, trasporto o smaltimento.
- Evitare o minimizzare gli impatti sull'ambiente e sulla salute dei dipendenti in tutte le attività.
- 1.3. A questo scopo dovrebbero essere adottate misure adeguate e tracciabili e i sistemi di gestione (basati su ISO 14001, ISO 50001 o sistemi comparabili) dovrebbero essere utilizzati per migliorare continuamente la protezione dell'ambiente e del clima. I dipendenti dei partner commerciale devono essere informati, formati e incoraggiati alla tutela dell'ambiente nell'esercizio dei loro compiti. Per quanto riguarda i requisiti ambientali rilevanti per consegne e servizi, si applicano anche le Condizioni Generali di Acquisto.
- 1.4. Il partner commerciale è obbligato a notificarci immediatamente per iscritto tutti i rischi ambientali e a comunicare alla nostra azienda i risultati di indagini previste dalla legge o dalle autorità. I partner commerciali devono immediatamente rispondere e rispettare tutte le richieste e le normative/limitazioni comunicateci in merito all'uso di sostanze pericolose. Ai partner commerciali è richiesto un impegno attivo sul tema della tutela ambientale con l'obiettivo di installare presso le proprie sedi un sistema di gestione della tutela dell'ambiente.

2. Manipolazione di sostanze vietate

Le sostanze soggette a restrizioni o divieti legali possono essere presenti solo nei componenti e nei materiali consegnati o nei prodotti in esso contenuti in conformità con queste disposizioni di legge (ad es. ordinanza sul divieto dei prodotti chimici, ordinanza sui veicoli fuori uso, regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche).

V. Rapporti d'affari

1. Prevenzione della corruzione e dei conflitti di interessi

- 1.1. In tutte le attività e nei rapporti aziendali è previsto il massimo livello di integrità. Il partner commerciale si impegna a rispettare le leggi anticorruzione e concussione, internazionali e locali.
- 1.2. Il partner commerciale deve rifiutare e prevenire qualsiasi forma di corruzione, incluso il "pagamento di tangenti", nell'ambito delle attività commerciali. Deve garantire che dipendenti, subappaltatori o rappresentanti non concedano, offrano o accettino tangenti o altri pagamenti o benefici inammissibili. Ciò vale anche per qualsiasi tipo di reato penale, come frode, peculato o delitti contro la concorrenza.
- 1.3. Non tolleriamo alcun conflitto di interessi, ad es. sotto forma di vantaggi personali derivanti da posizioni o attività e ci aspettiamo lo stesso dal nostro partner commerciale. Eventuali sospetti in relazione alle attività commerciali possono essere segnalati alla piattaforma centrale predisposta a tale scopo: https://bit.ly/PF_compliance_center.



2. Diritto Antitrust e della Concorrenza

Il partner commerciale dovrà osservare tutte le leggi antitrust nazionali e internazionali applicabili nonché le leggi contrarie alla concorrenza sleale. Pertanto è necessario astenersi da accordi sui prezzi o sulle condizioni con i concorrenti e altri accordi restrittivi della concorrenza, che comprendono in particolare accordi con concorrenti al fine di condividere mercato e clientela.

3. Controllo delle esportazioni e restrizioni commerciali

Le normative o restrizioni commerciali applicabili devono essere sempre rispettate. Ciò vale in particolare per la lotta al terrorismo ,regolamenti, rispetto degli embarghi nonché divieti e requisiti di licenza in relazione alla circolazione delle merci, l'uso delle tecnologie e l'approvvigionamento di servizi.

4. Responsabilità e qualità del prodotto

Tutti i prodotti e servizi devono soddisfare i criteri di qualità e sicurezza specificati contrattualmente al momento della consegna ed essere sicuri nell'utilizzo per lo scopo previsto. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei clienti finali, le norme competenti a livello nazionale ed internazionale sulla responsabilità del prodotto (ad esempio responsabilità del prodotto, obblighi di ritiro, etichettatura del prodotto, garanzia) devono essere rispettate dal partner commerciale in coordinamento con noi.

5. Evitare l'uso di minerali provenienti da aree di conflitto e di rischio

- 5.1. Il partner commerciale garantisce che non vengono utilizzati minerali, come in particolare stagno, tantalio, tungsteno, oro e loro derivati provenienti da aree di conflitto e di rischio. I minerali provenienti da aree di conflitto e rischio, in conformità alla sezione del Dodd Frank Act 1502, sono minerali i cui proventi sostengono finanziariamente, direttamente o indirettamente, gruppi armati non statali.
- 5.2. Ci aspettiamo che i nostri partner commerciali forniscano la prova che si approvvigionano o trattano minerali non provenienti da aree di conflitto e rischio.
- 5.3. Su richiesta di POLIFILM, il Business Partner fornirà tempestivamente una panoramica delle misure adottate per garantire che i suoi prodotti siano esenti da minerali provenienti da aree di conflitto e di rischio. A tal fine utilizza il formato di rendicontazione standardizzato del Conflict Free Sourcing Initiative (CFS) e il Conflict Minerals Reporting Template (CMRT).

6. Sicurezza delle informazioni, protezione dei dati e diritto d'autore

- 6.1. Le informazioni, siano esse fisiche o digitali, sono per noi un asset particolarmente importante. Tuteliamo quindi le informazioni sensibili del nostro gruppo di società al fine di garantirne integrità, disponibilità e riservatezza. Il nostro partner commerciale rispetterà il know-how, i brevetti, i segreti commerciali e aziendali di POLIFILM nonché tutte le altre informazioni da noi fornite. Lui non li trasmetterà a terzi o in qualsiasi altro modo inammissibile senza il nostro previo consenso scritto. In ogni caso la divulgazione sarà consentita solo per finalità contrattuali.
- 6.2. Il partner commerciale assicura di rispettare la Secrecy Directive (UE) 2016/943 e di implementare uno standard minimo di misure di tutela del know-how operativo trasferito da POLIFILM. Partner commerciali ubicati al di fuori dell'Unione Europea si impegnano a rispettare anche i principi della presente Direttiva.
- 6.3. Inoltre, il nostro partner commerciale, come noi, rispetterà tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali di dipendenti, clienti, fornitori e altri interessati e applicherà i requisiti del GDPR di conseguenza.
- 6.4. I diritti di terzi saranno tutelati di conseguenza.



VI. Disposizioni finali

1. Attuazione

Ci aspettiamo che il nostro partner commerciale rispetti i principi di cui sopra. Consigliamo di adottare la modalità di miglioramento continuo nella definizione di uno standard di sistema di gestione (definizione e documentazione di responsabilità, procedure, obiettivi e misure). Ci aspettiamo che il nostro partner commerciale lavori per una diffusione coerente di questi standard nella catena di fornitura.

2. Informazione e Comunicazione

Questo Codice di condotta può essere visualizzato su Internet all'indirizzo https://www.polifilm.com/research-environment/sustainability, e reso disponibile in forma cartacea a tutti i dipendenti interessati dei nostri partner commerciali.

3. Monitoraggio

Ci riserviamo il diritto di monitorare il rispetto dei requisiti di cui sopra sia direttamente che con il supporto di soggetti indipendenti terzi.

4. Sanzioni e rimedi

- 4.1.È responsabilità del partner commerciale garantire che anche i suoi fornitori agiscano in conformità con questi regolamenti.
- 4.2. Qualsiasi violazione sostanziale degli obblighi di cui sopra sarà da noi considerata una violazione del contratto da parte del partner commerciale. Se possibile, daremo al partner commerciale l'opportunità di intraprendere le azioni correttive appropriate.
- 4.3. In caso di inadempimento, ci riserviamo il diritto di risolvere tutti i rapporti giuridici esistenti con il partner commerciale mediante risoluzione straordinaria. Rientra nella nostra autorità decisionale rinunciare a questa facoltà e adottare misure alternative, se il partner commerciale intraprende azioni correttive immediate e provate.

5. Gestire domande e consigli

Per domande, quesiti o sospetti fondati è a disposizione la seguente piattaforma centrale:

https://bit.ly/PF_compliance_center. Non esitate a contattarci se osservate una violazione delle regole o voi avete il fondato sospetto che possa essersi verificata una violazione delle regole. Faremo in modo che i dipendenti, partner commerciali o altri soggetti terzi che, in buona fede, segnalano una violazione effettiva o sospetta del presente Codice Etico non subiranno alcuna conseguenza a seguito di tale segnalazione.

In singoli casi potremo richiedere la divulgazione dell'identità dell' informatore per verificare la plausibilità dei casi sospetti e renderli più specifici, qualora ciò non sia dannoso per il denunciante.

Desideriamo sottolineare che in singoli casi e/o laddove sussista un obbligo legale in tal senso, potrebbe essere necessario trasmettere le informazioni riservate a terzi (ad esempio allo scopo di avviare un'indagine).



Data ottobre 2023 | Versione No. 2023.0